

## DPR 327/2001

(agg. ottobre 2014)

decreto presidente della repubblica 8 giugno 2001, n°327

### Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

#### titolo i

#### oggetto ed ambito di applicazione del testo unico

##### il presidente della repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n°400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n° 59, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n°50, come modificato dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n°340;

Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n° 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

e m a n a

il seguente decreto:

indice:

- [articolo 1 - oggetto](#)
- [articolo 2 - principio di legalità dell'azione amministrativa](#)
- [articolo 3 - definizioni](#)
- [articolo 4 - beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari](#)
- [articolo 5 - ambito di applicazione nei confronti delle regioni](#)
- [articolo 6 - regole generali sulla competenza](#)
- [articolo 7 - competenze particolari dei comuni](#)
- [articolo 8 - le fasi del procedimento espropriativi](#)
- [articolo 9 - vincoli derivanti da piani urbanistici](#)

informazione pubblicitaria:



→ su **misterschool** risorse gratuite e a pagamento: chiedi una lezione personalizzata **ok**

- [articolo 10 - vincoli derivanti da atti diversi](#)
- [articolo 11 - la partecipazione degli interessati](#)
- [articolo 12 - gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità](#)
- [articolo 13 - contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di](#)
- [articolo 14 - istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica](#)
- [articolo 15 - disposizioni sulla redazione del progetto](#)
- [articolo 16 - le modalità che precedono](#)
- [articolo 17 - l'approvazione del progetto definitivo](#)
- [articolo 18 - disposizioni applicabili per le operazioni](#)
- [articolo 19 - l'approvazione del progetto](#)
- [articolo 20 - la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione](#)
- [articolo 21 - procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di](#)
- [articolo 22 - determinazione urgente dell'indennità provvisoria](#)
- [articolo 22-bis - occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.](#)
- [articolo 23 - contenuto ed effetti del decreto di esproprio](#)
- [articolo 24 - esecuzione del decreto di esproprio](#)
- [articolo 25 - effetti dell'espropriazione per i terzi](#)
- [articolo 26 - pagamento o deposito dell'indennità provvisoria](#)
- [articolo 27 - pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della](#)
- [articolo 28 - pagamento definitivo della indennità](#)
- [articolo 29 - pagamento dell'indennità a seguito](#)
- [articolo 30 - regola generale](#)
- [articolo 31 - disposizioni sulla indennità](#)
- [articolo 32 - determinazione del valore del bene](#)
- [articolo 33 - espropriazione parziale di un bene unitario](#)
- [articolo 34 - soggetti aventi titolo all'indennità](#)
- [articolo 35 - regime fiscale](#)
- [articolo 36 - determinazione dell'indennità nel caso di esproprio](#)
- [articolo 37 - determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area](#)
- [articolo 38- determinazione dell'indennità nel caso di](#)
- [articolo 39 - indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche](#)
- [articolo 40 - disposizioni generali](#)
- [articolo 41 - commissione competente alla determinazione](#)
- [articolo 42 - indennità aggiuntive](#)
- [articolo 42-bis - utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse](#)
- [articolo 43 - utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico](#)
- [articolo 44 - indennità per l'imposizione di servitù](#)
- [articolo 45 - disposizioni generali](#)
- [articolo 46 - la retrocessione totale.](#)
- [articolo 47 - la retrocessione parziale](#)
- [articolo 48 - disposizioni comuni per la retrocessione](#)
- [articolo 49 - l'occupazione temporanea di aree](#)

- [articolo 50 – indennità per l’occupazione](#)
- [articolo 51 – l’espropriazione per opere militari](#)
- [articolo 52 – l’espropriazione di beni culturali](#)
- [articolo 52-bis – l’espropriazione per infrastrutture](#)
- [articolo 52-ter – procedure di comunicazione, notificazione e](#)
- [articolo 52-quater – disposizioni generali in materia di conformità](#)
- [articolo 52-quinquies – disposizioni particolari per le infrastrutture](#)
- [articolo 52-sexies – disposizioni particolari per le infrastrutture lineari](#)
- [articolo 52-septies – disposizioni sulla redazione del progetto.](#)
- [articolo 52-octies – decreto di imposizione di servitù.](#)
- [articolo 52-nonies – determinazione dell’indennità di espropriazione.](#)
- [articolo 53 – disposizioni processuali.](#)
- [articolo 54 – opposizioni alla stima](#)
- [articolo 55 – occupazioni senza titolo.](#)
- [articolo 56 – disposizioni sulla determinazione](#)
- [articolo 57 – ambito di applicazione della normativa](#)
- [articolo 57-bis – applicazione della normativa ai procedimenti in corso](#)
- [articolo 58 – abrogazione di norme](#)
- [articolo 59 – entrata in vigore del testo unico](#)

## articolo 1

### oggetto

1. Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302)).
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.

[ritorna all’indice](#)

## articolo 2

### principio di legalità dell’azione amministrativa

1. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.

[ritorna all’indice](#)

## articolo 3

### definizioni

## 1. Ai fini del presente testo unico:

- a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
- b) per “autorità espropriante”, si intende, l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
- c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
- d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2.

3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

[ritorna all'indice](#)

## articolo 4

### beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n°810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
  - a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
  - b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
  - c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
  - d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico;
  - e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
  - f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
  - g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

[ritorna all'indice](#)

## articolo 5

### ambito di applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di trento e bolzano

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni (. . .) fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n°670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n°266.

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

[ritorna all'indice](#)

## articolo 6

### regole generali sulla competenza

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge.

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di

singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

[ritorna all'indice](#)

## articolo 7

### competenze particolari dei comuni

1. Il Comune può espropriare:

- a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
- b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
- c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
- d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

[ritorna all'indice](#)

## titolo ii

### disposizioni generali

#### capo i

### identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio

## articolo 8

### le fasi del procedimento espropriativi

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

- a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
- c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.

[ritorna all'indice](#)

## capo ii

### la fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio

#### articolo 9

##### vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (

<http://misterschool.it/>